



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI LABICO
(ROMA)

26. AGO. 2002

N. OP. CAT. ... CI. ...

Nea X 1

Area A Servizio 1

Roma, li 19 APR. 2002

Prot. N. AT/012037

Alle Province del Lazio

A tutti i Comuni del Lazio

Oggetto:

FAX

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Oggetto: Attuazione L.R. 3 agosto 2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio.....", (pubblicata il 13 agosto 2001 su supplemento ordinario n. 5 al B.U.R.L. n.22 del 10/08/2001).

Come noto, la Regione Lazio ha emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95) la legge 3 agosto 2001 n.18 che "stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico".

In particolare sono previsti adempimenti prioritari da parte dei Comuni quali :

1. classificazione del territorio comunale in zone acustiche, che costituisce allegato tecnico al Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) e sue varianti ed ai Piani Urbanistici Operativi Comunali (PUOC), da adottare con le procedure di cui all'art.12.
 - E' previsto (art.27 comma 1) in sede di prima applicazione che tale adempimento venga effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge (scadenza 14 agosto 2002) e le classificazioni già adottate alla data di entrata in vigore della legge stessa hanno valore di proposta preliminare e dovranno seguire le procedure previste dallo stesso art.27 comma 2.
 - Si evidenzia che sono previste sanzioni da 25.822,84 a 51.645,69 euro qualora il comune non proceda alla classificazione stessa (art.22 comma 3).
2. coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio (art5 comma 1 lettera b)
3. adozione di regolamenti locali che prevedano anche l'attuazione della disciplina sull'inquinamento acustico.

Al fine di rendere più chiara la procedura prevista all'art.12 ed anche per una più facile lettura della classificazione si ritiene utile precisare quanto segue.

La proposta preliminare di classificazione in zone acustiche deve essere trasmessa alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni confinanti e deve essere corredata da copia della seguente documentazione:

1. delibera comunale di adozione della proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
2. indicazione della data di inizio del deposito della proposta preliminare di classificazione in zone acustiche presso la segreteria del Comune;
3. indicazione dei tecnici competenti ai sensi dell'art. 20 della legge 3/8/2001 n. 18 che hanno redatto la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche;
4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - 4.1. indicazione sulla cartografia delle unità territoriali per le quali sono stati calcolati i parametri di cui all'art. 9 comma 2 della legge 3/8/2001 n. 18;
 - 4.2. valori assunti dai parametri di cui all'art. 9 comma 2 della legge 3/8/2001 n. 18 per le singole unità territoriali;
 - 4.3. eventuali criteri e scelte, con relativa motivazione, aggiuntivi a quelli di cui all'art. 9 commi 4 e 5 della legge 3/8/2001 n. 18;
 - 4.4. cartografia della classificazione in zone acustiche ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge 3/8/2001 n. 18;
 - 4.5. indicazione sulla cartografia delle aree di cui all'art. 7 comma 3 della legge 3/8/2001 n. 18;

Il Responsabile dell'inquinamento acustico

(Dott.ssa Giuseppa Bruschi)

Il Dirigente Area A

(Dott. Matteo Mondino)

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Raniero De Filippis)